

Circolare informativa n. 21 del 13 Dicembre 2010

LA RILEVANZA PENALE DELL'OMESSO VERSAMENTO DEL SALDO IVA ANNUALE

L'art. 10-ter, D. Lgs. n. 74/2000, introdotto dall'art. 35, comma 7, D.L. n. 223/2006, prevede la **reclusione da 6 mesi a 2 anni** a carico del **soggetto che non versa l'IVA risultante dalla dichiarazione annuale**.

L'Agenzia delle Entrate nella Circolare del 04.08.2006 n. 28/E ha sottolineato che:

"Il comportamento del soggetto che non versa l'IVA dichiarata a debito in sede di dichiarazione annuale è, quindi, assimilato dal legislatore, sotto il profilo sanzionatorio, a quello del sostituto d'imposta che non versa le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti".

La rilevanza penale dell'omesso versamento si manifesta al verificarsi di 2 condizioni:

1. TEMPORALE

Il reato si consuma nel momento in cui **l'omesso versamento si protrae oltre "il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo"**.

Considerato che il versamento dell'acconto IVA è fissato al 27.12, la citata Circolare n. 28/E specifica che: "..... per la consumazione del reato non è sufficiente un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alle scadenze previste, ma **occorre che l'omissione del versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell'anno successivo al periodo di riferimento**".

2. QUANTITATIVO

L'art. 10-ter in esame richiama i limiti previsti dall'art. 10-bis, D. Lgs. n. 74/2000, e pertanto l'omesso versamento dell'IVA assume rilevanza penale soltanto qualora, trascorso il termine sopra indicato, **l'imposta non versata è di ammontare superiore a Euro 50.000,00 per ciascun periodo d'imposta**.

Da quanto sopra si può desumere che **non assumono rilevanza penale e continuano ad essere sanzionati a livello amministrativo (sanzione pari al 30%)** gli omessi versamenti:

- Relativi ai saldi delle liquidazioni IVA periodiche (mensili o trimestrali). **Va osservato che gli omessi versamenti periodici assumono rilevanza penale in quanto, se non regolarizzati, concorrono alla determinazione del saldo annuale;**
- Il saldo IVA per un importo di **ammontare complessivo pari o inferiore a Euro 50.000,00;**
- Il saldo IVA per il quale **si provvede al relativo versamento entro il 27.12 dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'IVA annuale.**

In vista della scadenza del versamento dell'acconto IVA 2010 va evidenziato che con riferimento all'omesso versamento del saldo IVA 2009:

- **Fino al 30.09.2010**, il contribuente poteva usufruire della riduzione della sanzione provvedendo alla regolarizzazione dell'omesso versamento;
- **Dall' 1.10.2010**, anche se non è possibile usufruire della riduzione della sanzione, si ritiene che il versamento "spontaneo" del contribuente entro il 27.12.2010, anche di parte dell'omesso versamento in modo da scendere sotto il limite di Euro 50.000,00, consenta di evitare la sanzione penale.

L'art. 13, D. Lgs. N. 74/2000, dispone, inoltre, la riduzione fino alla metà e la mancata applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'art. 12, nel caso in cui: "prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi a fatti costitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie".

L'attenuante descritta dovrebbe essere riservata al contribuente che provvede al pagamento dell'omesso versamento del saldo IVA annuale a seguito dell'invio da parte dell'Agenzia delle Entrate della comunicazione d'irregolarità (con la riduzione della sanzione ad 1/3).

RIASSUMENDO:

Fino al 27.12.2010

---> Sanzione del 30%

Dal 28.12.2010

--->Importo dovuto ≤ Euro 50.000,00 ---> Sanzione del 30%

--->Importo dovuto > Euro 50.000,00 ---> Sanzione del 30% ---> Reclusione da 6 mesi a 2 anni